



Città di Nichelino

Provincia di Torino

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI ALLE FARMACIE COMUNALI – PERIODO 1.2.2018-31.1.2022

Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto dell’appalto è la fornitura di specialità medicinali per uso umano, stupefacenti, galenici, omeopatici, fitoterapici, cosmetici, dietetici, presidi medico chirurgici, prodotti igienici, materie prime per le preparazioni magistrali e ogni altro prodotto necessario per il normale approvvigionamento delle due Farmacie Comunali ubicate in Nichelino, Via Moncenisio n. 38/5 e Piazza A. Moro n. 50.

L’appalto è senza vincolo di esclusiva e il Direttore della farmacia si riserva la facoltà di acquistare i prodotti direttamente presso le ditte farmaceutiche produttrici, in tutti i casi in cui lo sconto applicato in sede di gara dagli aggiudicatari risulti minore di quello negoziato direttamente con le medesime.

L’appalto comprende il servizio di ricarica delle bombole di ossigeno.

L’appalto è disciplinato dal Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni e ad esso si fa riferimento con il termine “Codice” nel testo del presente Capitolato.

Art. 2 – DURATA DELL’APPALTO

Il contratto avrà durata di anni quattro, con decorrenza dalla data della stipula del contratto o dell’affidamento se antecedente.

Nelle more della firma del contratto l’impresa affidataria si impegna ad avviare in ogni modo la fornitura, una volta ricevuta la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.

L’impresa affidataria è comunque tenuta, a semplice richiesta dell’Amministrazione appaltante, a garantire alle stesse condizioni la continuità della fornitura per 120 giorni naturali e consecutivi successivi alla scadenza del contratto.

Art. 3 – IMPORTO DELLA FORNITURA

L’importo annuo presunto a base d’asta della fornitura è di € 1.100.000,00 IVA esclusa, pari ad € 4.400.000,00 IVA esclusa per il quadriennio. Tale importo è costituito presuntivamente per il 70% da specialità medicinali, stupefacenti compresi e per il 30% dai restanti prodotti.

Importo oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 pari a 0 (zero).

Si precisa che i valori suddetti sono indicativi e ciò in quanto il fabbisogno potrà variare in più o in meno a seconda dell’andamento di mercato.

Le ditte aggiudicatarie avranno, comunque, l’obbligo, senza pretendere modifiche alle condizioni offerte, di effettuare gli approvvigionamenti anche in caso di variazione in più o in meno dell’importo dell’appalto, assegnato in via presunta, fino al limite del quinto della fornitura ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice.

Tenuto conto che, ai sensi del successivo art. 4, per i prodotti non immediatamente disponibili si procederà ad interpellare l'impresa classificata seconda, e a seguire la terza impresa classificata, si indica qui di seguito l'ammontare stimato delle relative percentuali sulla base delle forniture dell'anno precedente:

I aggiudicatario: importo pari al 70% dell'ammontare complessivo;
importo presunto di € 3.080.000,00;

II aggiudicatario: importo pari al 20% dell'ammontare complessivo;
importo presunto di € 880.000,00;

III aggiudicatario: importo pari al 10% dell'ammontare complessivo;
importo presunto di € 440.000,00;

Art. 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Le farmacie comunali dispongono di un sistema informatizzato per la gestione delle forniture (software CSF Sistemi) che comprende, tra l’altro, la funzione di trasmissione ordini tramite la rete Internet; l’impresa affidataria dovrà pertanto garantire la piena e totale compatibilità ed integrazione con la suddetta piattaforma (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, oltre alla trasmissione degli ordini, la verifica della disponibilità di magazzino dell’appaltatore, l’accesso ai listini prezzi al pubblico, eventuale documento di trasporto elettronico).

La fornitura dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:

- i prodotti dovranno riportare il prezzo aggiornato corrispondente al prezzo al pubblico;
- i farmaci che sono soggetti a una temperatura di conservazione diversa dalla temperatura ambiente dovranno essere trasportati in idonei contenitori termici;
- il fornitore dovrà attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP [decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 155 s.m.i.];
- l’impresa affidataria, oltre al regolare ritiro con accredito o sostituzione di prodotti consegnati in condizioni che non ne permettono la vendita, perché danneggiati, o errati o per altro valido motivo, si impegna a ritirare i prodotti da essa forniti e non venduti, purché ciò venga richiesto almeno sei mesi prima della scadenza degli stessi e a emettere nota di credito corrispondente al valore di acquisto dei medesimi;
- l’impresa affidataria dovrà altresì garantire il ritiro dei prodotti da essa forniti che siano nel tempo divenuti invendibili a norma di legge perché variati nella registrazione, nella composizione, nell’aggiornamento del foglietto illustrativo o per altro valido motivo, con emissione di nota di credito relativa al valore corrente di fornitura dei prodotti resi;
- i farmaci devono garantire, alla data di consegna, un tempo di scadenza almeno pari a quello già intercorso dalla data di preparazione a quella di consegna.

La fornitura dovrà comprendere 3 (tre) consegne giornaliere per ciascuna farmacia, secondo le modalità di seguito indicate e con consegne dirette, alle singole farmacie, dei quantitativi, anche minimi, che di volta in volta verranno ordinati.

La consegna dovrà avvenire nei seguenti giorni e orari:

- dal lunedì al venerdì:

- a)** gli ordinativi del mattino effettuati fino alle ore 12,30 dovranno essere evasi entro le ore 16,00;
- b)** gli ordinativi del pomeriggio effettuati entro le ore 17,00 dovranno essere evasi entro le ore 18,15 dello stesso pomeriggio;
- c)** gli ordinativi effettuati dopo tale ora dovranno essere evasi entro le ore 9,00 del mattino successivo, salvo quanto previsto per il sabato pomeriggio e giorni festivi;

- il sabato:

a) un primo rifornimento entro le ore 9,00 per gli ordinativi fatti dopo le ore 17,00 del venerdì;

b) un secondo rifornimento entro le ore 16,00 per gli ordinativi fatti entro le ore 12,30;

- il sabato pomeriggio ed i giorni festivi:

a) l'impresa affidataria dovrà consentire la trasmissione telematica degli ordini, affinché gli stessi vengano memorizzati ed evasi entro le ore 9,30 del mattino seguente al giorno festivo;

L'impresa affidataria, ove richiesto, dovrà provvedere, durante il normale giro di consegne dei medicinali, al trasferimento di merci tra le due farmacie comunali a proprie spese e con propri mezzi e personale.

I prodotti oggetto del presente appalto saranno acquistati prioritariamente presso l'impresa risultante prima in graduatoria. Ove il prodotto richiesto dalla farmacia non sia disponibile presso l'impresa prima classificata nei termini di consegna previsti nel presente articolo, si procederà ad interpellare l'impresa seconda classificata ed in caso di ulteriore indisponibilità, l'impresa terza classificata, tenendo conto delle esigenze di tempestività della consegna.

Art. 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA

Lo sconto praticato in sede di gara sarà impegnativo per tutta la durata della fornitura, né potrà essere soggetto ad alcuna modifica o revisione, salvo modifiche in ottemperanza a norme di legge, di regolamento o comunque di disposizioni dell'Autorità amministrativa. In tal caso rimarrà invariata la proporzione tra sconti praticati e sconti di legge, sia in caso migliorativo che peggiorativo per l'Amministrazione appaltante.

Nel caso di prodotti il cui prezzo di vendita non sia fissato dagli organi ministeriali, il ribasso offerto si intende calcolato sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'Iva nella misura di legge, indicato dalle case produttrici.

Nel caso in cui il prodotto non abbia un prezzo di vendita al pubblico il prezzo di cessione dovrà essere quello presente nel listino telematico consultabile da ogni farmacia per mezzo del sistema informativo dell'Amministrazione appaltante, che dovrà sempre essere allineato ai prezzi effettivamente praticati.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di verificare periodicamente e a suo insindacabile giudizio la congruità del listino prezzi ad essa applicato, in relazione al listino abitualmente praticato. In caso di riscontrata non congruità del listino l'Amministrazione appaltante procederà a sollevare contestazione scritta, concedendo al fornitore 15 giorni dal ricevimento della stessa per fornire le controdeduzioni necessarie. In caso di riscontrate inadempienze si procederà a comminare le penalità previste dal successivo articolo 7.

Qualora l'impresa affidataria effettui, anche per brevi periodi di tempo, a clienti diversi dall'Amministrazione appaltante, vendite promozionali o offerte speciali sul mercato riguardanti alcuni o tutti gli articoli oggetto della presente fornitura, le stesse condizioni commerciali dovranno essere riconosciute all'Amministrazione appaltante, se maggiorative rispetto a quelle con cui è stata aggiudicata la fornitura. L'impresa affidataria avrà pertanto l'obbligo della preventiva comunicazione alle singole farmacie dell'indizione delle sopracitate campagne promozionali.

Art. 6 PAGAMENTO DELLA FORNITURA

Il pagamento della fornitura avverrà a mezzo di mandati emessi dall’Ufficio Ragioneria presso la Tesoreria comunale, alla scadenza dei termini di 30 giorni, dalla data di ricevimento della fattura elettronica, emessa ai sensi di legge; le fatture dovranno essere emesse mensilmente, riferite alla fornitura di ogni singola Farmacia.

Il Comune di Nichelino, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto circa la puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la fornitura oggetto dell’appalto, ha facoltà di sospendere - in tutto o in parte - i pagamenti all’impresa affidataria cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge e dal presente Capitolato.

Art. 7 - PENALI

Nel caso in cui l’impresa affidataria non effettui le consegne previste secondo le modalità e nei termini di cui al precedente articolo 4 sarà applicata una penale pari ad € 200,00 per ogni inadempienza.

Analogia penale verrà applicata in caso di inosservanza di condizioni e prescrizioni del presente capitolato per le quali non è fissata penalità specifica. L’importo delle penali, previa contestazione, sarà trattenuto sull’ammontare delle fatture ammesse a pagamento, o in mancanza, sulla cauzione definitiva. L’Amministrazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in ogni momento in conseguenza di gravi e persistente inadempimenti, previa diffida ad adempiere entro il termine minimo di 15 giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata.

A seguito della risoluzione l’impresa affidataria non avrà diritto a risarcimenti, rimborsi o compensi di sorta ai quali dichiara fin d’ora di rinunciare.

In caso di rinuncia alla fornitura da parte dell’impresa affidataria, la stessa dovrà rimborsare al Comune di Nichelino i danni derivanti dalla differenza di prezzo praticato dalla nuova impresa affidataria. Nel caso di rinuncia, inoltre, le ditte partecipanti alla gara non potranno vantare alcuna pretesa in merito e il Comune sarà libero di procedere in altro modo.

Resta invece salvo ogni ulteriore risarcimento a favore dell’Amministrazione appaltante per ogni danno da essa subito a seguito dell’inadempimento dell’impresa affidataria.

Art. 8 - SUBAPPALTO

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall’articolo 105 del Codice.

Il pagamento diretto al subappaltatore è subordinato alle condizioni di cui all’art. 105, comma 13 del Codice.

Art. 9 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE

L’impresa affidataria sarà considerata responsabile dei danni che per suo fatto, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancata previdenza, venissero arrecati alle persone o alle cose, sia delle Farmacie Comunali sia di terzi, durante lo svolgimento della fornitura, intendendosi pertanto esonerato il Comune di Nichelino da qualsiasi conseguenza, diretta o indiretta, da ciò derivante.

L'impresa affidataria è altresì responsabile dell'integrale rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli eventuali accordi sindacali integrativi vigenti, sia nei confronti dei lavoratori dipendenti che dei soci lavoratori delle cooperative, nonché dell'applicazione di tutte le normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e delle norme relative all'inserimento lavorativo dei disabili.

Art. 10 - VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta deve avere una validità non inferiore a 180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte.

Art. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penale forfetaria, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori.

Art. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA E CONTRATTO

In caso di aggiudicazione l'impresa affidataria dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 103 del Codice, alla costituzione della garanzia definitiva fideiussoria, secondo le modalità previste dall'art. 93 del Codice.

All'aggiudicazione definitiva seguirà la stipula del contratto in forma pubblico amministrativa, a rogito del Segretario Comunale.

Saranno a carico dell'impresa affidataria tutte le spese per la stipula del contratto di appalto, inerenti e conseguenti, ivi comprese quelle di registrazione.

Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Nichelino ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- sospensione o interruzione della fornitura, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 5 giorni lavorativi consecutivi;
- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento della fornitura, accertate dall'Amministrazione appaltante, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, compromettano l'attività commerciale delle farmacie;
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un bimestre;
- eventi di frode, accertata dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa affidataria;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività dell'impresa affidataria.

Il contratto potrà inoltre essere risolto di diritto dall'Amministrazione appaltante qualora la percentuale di prodotti mancanti, esclusi quelli indisponibili per causa imputabile ai produttori, per un periodo non inferiore a quattro settimane, sia superiore al 10 per cento dell'ordinato.

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Amministrazione appaltante con il semplice preavviso scritto di tre giorni, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, senza che l'impresa affidataria abbia nulla a pretendere, all'infuori del pagamento

dei corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente adempiute, fino il giorno della risoluzione.

Nel caso di risoluzione di cui al presente articolo il Comune provvederà all'incameramento della cauzione a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune di Nichelino al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa affidataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Art. 14 - CONTROVERSIE

Ogni controversia concernente il presente contratto connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - che non si sia potuto risolvere bonariamente, sarà di competenza del Tribunale di Torino.